

La (seconda) audace sentenza in tema di concessione di benefici penitenziari: dalla Consulta un forte richiamo alla finalità rieducativa della pena.

di *Federica Barbero*

NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENT. 9 NOVEMBRE 2019 (UD. 9 OTTOBRE), N. 229
PRESIDENTE LATTANZI, RELATORE VIGANÒ

Sommario. 1. Premessa. – 2. La disciplina normativa di riferimento. – 3. L'intervento della Consulta. – 3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, n. 149. – 3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229. – 4. Conclusioni e riflessioni.

1. Premessa.

Con sentenza n. 229 del 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Sul punto, occorre segnalare che il Giudice delle Leggi era già intervenuto, con sentenza 21 giugno 2018, n. 149, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., con esclusivo riferimento, tuttavia, ai soli condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli artt. 630 c.p. e 289-*bis* c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Con la sentenza in commento, lo si anticipa, la Corte Costituzionale ha definitivamente eliminato l'irragionevole eccezione in *peius* che si era venuta a creare, in tema di concessione di benefici penitenziari, tra i condannati a pena detentiva temporanea e gli ergastolani, in riferimento ai medesimi reati, per cui - paradossalmente - solo i primi non potevano accedere ai benefici previsti dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non prima di aver espiato almeno i due terzi della pena, ai sensi dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

Di seguito, pertanto, dopo un breve inquadramento normativo, verrà svolta un'attenta disamina della più recente pronuncia della Consulta, alla luce della precedente innovativa sentenza della medesima Corte.

2. La disciplina normativa di riferimento.

Procedendo con ordine, pare utile indicare brevemente la disciplina vigente in tema di benefici penitenziari (misure alternative alla detenzione, permessi-premio e assegnazione al lavoro all'esterno), con particolare riferimento agli aspetti e alle problematiche di diritto sostanziale, tramite l'analisi di due norme, l'art. 4-*bis* e 58-

quater, inserite nel contesto dell'Ordinamento Penitenziario con la finalità di vietare la concessione dei predetti benefici a determinate categorie di rei.

I benefici penitenziari trovano specifica disciplina nella legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà), che, quantomeno al momento della sua introduzione, intendeva offrire strumenti e rimedi per arginare la crisi della pena detentiva.

La *ratio* che ancora oggi presiede – o dovrebbe presiedere – a detto sistema è la creazione di un insieme di benefici rispetto alla pena carceraria, e di incentivi per i condannati che mostrino di essersi definitivamente dissociati dall'ambiente criminale di provenienza, dando prova di rispondere al trattamento rieducativo¹.

Per converso, fra le disposizioni chiave di questo *corpus* normativo si osserva l'art. 4-*bis* O.P.², che prevede un regime differenziato per gli autori di alcune gravi tipologie di reato, ai quali i suddetti benefici non sono concessi.

Tale norma, aggiunta dall'art. 1, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, rispondeva alla avvertita necessità di contrastare con un irrigidimento normativo le forme più gravi di criminalità.

Purtuttavia, sebbene tale intervento legislativo fosse motivato da istanze preventive e da una generale situazione di emergenza, non può negarsi la sua contrarietà alle linee della riforma del 1975, invece ispirata a una funzione risocializzativa delle misure alternative alla detenzione e degli altri benefici penitenziari³.

Più in particolare, la norma in questione introduce un sistema a cd. doppio binario, fondato sulla differenziazione esecutiva riconducibile alla specifica natura del reato commesso, espressione di una altrettanto specifica pericolosità sociale. Così, per gli autori delle forme delittuose più gravi, tra i quali rientrano gli artt. 289-*bis* e 630 c.p., vige il divieto di concessione dei permessi-premio, del lavoro esterno e delle misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata.

Tale preclusione, tuttavia, può essere caducata attraverso il compimento di una condotta qualificata: la collaborazione con la giustizia *ex art. 58-ter* O.P., nelle diverse forme previste *ex lege* (collaborazione utile, impossibile, irrilevante)⁴⁵.

¹ Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, parte generale*, Nel Diritto Editore, edizione 2018/2019, parte III, capitolo I, par. 9.

² Recentemente modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, cd. "Spazzacorrotti".

³ Cfr. M. D'ONOFRIO, M. SARTORI, *Le misure alternative alla detenzione*, Giuffrè Editore, 2004, capitolo 10.

⁴ Sul punto, non sono mancate in dottrina voci critiche a tale intervento legislativo. L. FILIPPI, G. SPANGHER, *Manuale di esecuzione penitenziaria*, Giuffrè editore, 2003: "È così attribuita alla pena una inequivoca funzione di incentivo alla collaborazione processuale che esorbita dalla finalità rieducativa costituzionalmente imposta e pertanto, sotto questo profilo, l'art. 4-*bis* Ord. pen. si pone in contrasto con l'art. 27 comma 3 Cost., oltre che con i caratteri fondamentali di un processo civile che tutela la libertà morale della persona, vietando l'impiego, neppure con il consenso della persona interessata, di "metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione (art. 188 c.p.p.)".

⁵ Occorre premettere sin da subito che, nelle pronunce di seguito in commento, la Corte Costituzionale non si è occupata della differente questione di compatibilità costituzionale della subordinazione dei benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia del detenuto, *ex art. 4-bis* O.P.. In merito, preme qui segnalare che la Consulta è di recente intervenuta – seppur con esclusivo riferimento al solo beneficio del permesso-premio – sulla compatibilità costituzionale di tale meccanismo ostativo. In particolare, come espressamente riferito dall'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale nel comunicato del 23 ottobre 2019, "la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 bis, comma 1,

Definito così l'ambito di applicazione dell'art. 4-*bis* O.P., occorre ora proseguire con la disamina dell'art. 58-*quater* O.P., seconda disposizione che qui interessa e che pare contrastare con il principio della flessibilità del trattamento penitenziario.

Tale norma, difatti, impone un vero e proprio rigido divieto alla concessione di misure alternative alla detenzione, nonché dei benefici penitenziari del permesso-premio e dell'assegnazione al lavoro all'esterno, con riferimento a determinate tipologie di condannati.

In particolare, al comma 4 della disposizione in oggetto, sono contemplati gli autori per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della persona sequestrata.

Ebbene, tali soggetti possono accedere alle misure alternative e agli altri benefici solo dopo aver effettivamente espiato almeno i due terzi della pena o, per gli ergastolani, ventisei anni di reclusione.

A giustificazione di tale disposizione, di lampante contrarietà ai più fondamentali principi costituzionali vigenti in materia penale, il legislatore avanzava la considerazione della particolare gravità dei reati commessi, sempre nell'ottica di una decisiva finalità preventiva.

Dunque, dal combinato disposto degli artt. 4-*bis* e 58-*quater* O.P. consegue che per gli autori di sequestri di persona, a scopo di terrorismo o di eversione o a scopo di estorsione, che hanno cagionato la morte del sequestrato, il trattamento penitenziario risulta deteriore rispetto a quello cui sono sottoposti i condannati per gli altri reati, seppur gravissimi, previsti allo stesso comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P..

Così, con la previsione delle predette disposizioni, si è venuto a creare un sistema fortemente restrittivo in materia di benefici penitenziari, fondato sul rigido divieto di concessione degli stessi per i condannati per le categorie di reati ritenute particolarmente più gravi e di notevole allarme sociale, ponendosi in difficile bilanciamento con le istanze rieducative e risocializzative.

Pertanto, agli autori dei reati previsti agli artt. 289-*bis* co. 3 e 630 co. 3 c.p. è definitivamente precluso l'accesso ai benefici penitenziari previsti *ex art.* 4-*bis* O.P., salvo che questi abbiano prestato collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-*ter* O.P. e, soprattutto, espiato almeno i due terzi della pena o, per gli ergastolani, ventisei anni di reclusione.

Tale trattamento sanzionatorio risulta, pertanto, estremamente limitativo della libertà personale e dei diritti alla persona, in spregio ai più elementari principi costituzionali di uguaglianza e di rieducazione del reo, nonché di progressione trattamentale

dell'Ordinamento penitenziario nella parte in cui non prevede la concessione di permessi premio in assenza di collaborazione con la giustizia, anche se sono stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità della partecipazione all'associazione criminale sia, più in generale, il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata. Sempre che, ovviamente, il condannato abbia dato piena prova di partecipazione al percorso rieducativo".

Anche con tale decisione, pertanto, la Consulta riporta l'attenzione sulla costituzionale necessità della individualizzazione del trattamento penitenziario, intollerante a qualsivoglia forma di automatismo, nonché sulla graduale e progressiva verifica della partecipazione del condannato al percorso rieducativo. A tal proposito, nel predetto comunicato si legge che *"In virtù della pronuncia della Corte, la presunzione di "pericolosità sociale" del detenuto non collaborante non è più assoluta ma diventa relativa e quindi può essere superata dal magistrato di sorveglianza, la cui valutazione caso per caso deve basarsi sulle relazioni del Carcere nonché sulle informazioni e i pareri di varie autorità [...]"*.

penitenziaria, rispettivamente riconducibili agli art. 3 e 27 co. 3 della Carta Costituzionale.

3. L'intervento della Consulta.

Alla luce di un quadro normativo di dubbia tollerabilità costituzionale è, dunque, intervenuto il Giudice delle Leggi con la (prima) audace sentenza 21 giugno 2018, n. 149, cui necessariamente si richiama la (seconda) audace sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, in commento, per effetto delle quali la disposizione di cui all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. resta ora interamente caducata.

Nello specifico, la parziale rimozione della preclusione contenuta nella disposizione censurata, per effetto della sentenza n. 149/2018, ne ha fatto salva l'applicazione per i soli condannati a pena detentiva temporanea che, dunque, a differenza dei condannati alla pena dell'ergastolo, non possono (*recte* non potevano) accedere ai benefici previsti dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., quantomeno non prima di aver espiato almeno i due terzi della pena, ai sensi dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

Con la seconda e più recente sentenza, difatti, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi in tema di concessione dei benefici penitenziari indicati all'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., con specifico riferimento ai condannati a pena detentiva temporanea per i sequestri di persona in cui sia stata cagionata la morte del sequestrato, ed ha rilevato che la prima pronuncia di incostituzionalità dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. ha prodotto un'irragionevole disparità di trattamento penitenziario, consistente in un quadro sanzionatorio più favorevole per gli ergastolani rispetto a quello riservato ai condannati a pena detentiva temporanea per i medesimi titoli di reato.

Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno guidato il Giudice delle Leggi verso la seconda pronuncia, qui in commento, si ritiene utile procedere a una preliminare disamina della sentenza n. 149/2018.

3.1. Corte Costituzionale, sentenza 21 giugno 2018, n. 149.

Con la sentenza della quale qui brevemente si dà conto, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., nella parte in cui impediva ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato, di accedere ad alcuno dei benefici elencati all'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non avessero effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena⁶.

Il giudice rimettente aveva segnalato alla Consulta che l'unico ostacolo all'ammissione, da parte del Tribunale di sorveglianza, dell'istante ai benefici di cui all'art. 4-*bis* O.P. era rappresentato proprio dall'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., secondo il quadro normativo delineato *supra*.

Le censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice *a quo* si appuntavano sul principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost., nonché sul principio di rieducazione del condannato *ex* art. 27 co. 3 Cost..

Ebbene, a sostegno della propria decisione, il Giudice delle Leggi ha individuato diversi profili di incostituzionalità della disciplina di cui all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 27 Cost..

⁶ In via consequenziale, *ex* art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità della medesima disposizione, in relazione alla diversa fattispecie di cui all'art. 289-*bis* c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione), nei casi in cui dal sequestro sia - parimenti - derivata la morte della vittima e il soggetto agente sia stato, pertanto, condannato alla pena dell'ergastolo.

Anzitutto, il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso dei benefici penitenziari impedisce qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato, così da risultare impossibile al Magistrato di sorveglianza di accertare e valorizzare, per ventisei anni, una positiva partecipazione individuale del condannato all'offerta rieducativa. Qui l'art. 3 Cost. è evocato esclusivamente a copertura del principio dell'individualizzazione del trattamento penitenziario che la norma impugnata viola, con le sue preclusioni generalizzate e i suoi automatismi validi per tutti indistintamente⁷.

In secondo luogo, la disciplina prevista dalla norma censurata si pone in aperto contrasto con il principio di progressività del trattamento penitenziario, corollario del principio costituzionale di rieducazione del condannato, secondo cui l'intero sistema sanzionatorio dev'essere volto alla necessità di favorire il graduale reinserimento del condannato nel contesto sociale.

Inoltre, la riduzione di concreti incentivi alla partecipazione del reo al percorso rieducativo non può che *appiattare la funzione rieducativa della pena*, senza, pertanto, stimolare la partecipazione del condannato all'obiettivo finale del trattamento penitenziario cui è sottoposto⁸.

La pronuncia di incostituzionalità, peraltro, ha segnato una svolta nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, *“per la prima volta una dichiarazione di illegittimità costituzionale investe frontalmente una forma di ergastolo, sia pure una forma di ergastolo che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal punto di vista statistico⁹, ai margini del sistema sanzionatorio”*¹⁰.

Conseguenza diretta della presente dichiarazione di incostituzionalità del trattamento previsto all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., è stata che per gli ergastolani sono tornati ad applicarsi i limiti di pena ordinari (peraltro già stringenti) previsti dagli artt. 30-*ter* e 4-*bis* O.P., mentre per i condannati a pena detentiva temporanea sono rimasti in vigore i più rigidi termini previsti dalla norma in questione, ponendo, dunque, una irragionevole eccezione in *peius*.

D'altronde è stata la stessa Corte Costituzionale, al punto 10 della menzionata sentenza, ad affermare la consapevolezza di tale disparità di trattamento: *“Questa Corte è consapevole che la presente pronuncia potrebbe a sua volta creare disparità di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di legittimità – dettata dallo stesso art. 58-*quater*, comma 4, ordin. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-*bis* e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale*

⁷ Cfr. A. PUGIOTTO, *Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, Osservatorio Costituzionale, 3/2018.

⁸ Sul punto, cfr. A. GALLUCCIO, *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, *Questione Giustizia*, 16 luglio 2018: *“E' infatti evidente [...] come un condannato alla pena dell'ergastolo, appena inserito all'interno del circuito penitenziario, non possa che vedere come remotissimo il momento a partire dal quale potrà espirare alla concessione di un qualunque beneficio, quando l'attesa sia – anche nella migliore delle ipotesi – ultraventennale”*.

⁹ È significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58-*quater*, co. 4, O.P..

¹⁰ E. DOLCINI, *Dalla Corte Costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, *Diritto Penale Contemporaneo*, 7-8/2018, cit..

consapevolezza non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se «[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici[,] questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale» nell'ambito del sistema (sentenza n. 317 del 2009). Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della presente pronuncia».

Il dubbio di legittimità costituzionale, del resto, non potrebbe essere risolto sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 58-*quater* O.P., dato che tale pronuncia di incostituzionalità non può estendersi a casi che, seppur simili, non sono stati sottoposti in quella sede a scrutinio di legittimità.

3.2. Corte Costituzionale, sentenza 9 ottobre 2019, n. 229.

Come anticipato, stante il quadro normativo immutato, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale della medesima norma già censurata, al fine di eliminare l'illogica eccezione in *peius* che si era venuta a creare.

Nello specifico, il Magistrato di sorveglianza di Padova e il Magistrato di sorveglianza di Milano¹¹ hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., in riferimento agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost., nella parte in cui prevede che i condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non siano ammessi ad alcuno dei benefici penitenziari indicati nell'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata.

In particolare, il giudice rimettente di Padova ha rilevato di essere chiamato a decidere sull'istanza, formulata dal detenuto, in merito a un permesso premio presso l'abitazione della madre per coltivare gli affetti familiari, e in particolare con il figlio, portatore di grave patologia invalidante.

Il giudice *a quo*, più in particolare, ha notato che il detenuto era stato condannato in via definitiva per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai sensi dell'art. 630, co. 3, c.p., per aver cagionato volontariamente la morte del sequestrato, e che, al momento della presentazione dell'istanza, aveva espiato effettivamente una quantità di pena superiore ai limiti previsti dagli artt. 4-*bis* e 30-*ter* O.P. per la concessione dei benefici indicati, oltre ad aver prestato piena collaborazione con la giustizia.

Il Magistrato di sorveglianza di Milano, invece, ha rilevato di essere chiamato a decidere sull'istanza di una detenuta, condannata in via definitiva per concorso in sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dalla morte della persona sequestrata come conseguenza non voluta, ai sensi dell'art. 630, co. 2, c.p., in relazione al ruolo da lei assunto nel rapimento di un bimbo, conclusosi con la sua uccisione da parte di altri correi. Tale fatto, peraltro, per la crudeltà e la violenza delle azioni criminali compiute, aveva ricevuto notevole esposizione mediatica.

¹¹ Magistrato di sorveglianza di Padova, ordinanza del 3 dicembre 2018, iscritta al n. 55 r.o. 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 2019; Magistrato di sorveglianza di Milano, ordinanza del 14 maggio 2019, iscritta al n. 131 r.o. 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2019.

Sul punto, occorre brevemente precisare che, come fissato dal giudice *a quo*, è irrilevante il fatto che la morte della persona sequestrata sia stata causata, come nel caso di specie, quale conseguenza non voluta, *ex art. 630 co. 2 c.p.*

Il fatto che l'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. contenga il verbo *cagionare* in riferimento alla morte del sequestrato, secondo il giudice di Milano, *non implica necessariamente la sussistenza in capo all'agente della volontà di causare la morte della vittima*. Così, la norma in questione trova applicazione per tutti i condannati del delitto di cui all'art. 630 c.p. che abbiano cagionato la morte della vittima, sia con dolo sia con la sola previsione dell'evento.

Chiarito ciò, in entrambe le fattispecie concrete, solo il disposto dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. ostava alla concessione del beneficio richiesto, nonché di qualsiasi altro beneficio previsto dall'art. 4-*bis*, co. 1, O.P., in quanto i condannati non avevano effettivamente espiato i due terzi della pena irrogata.

Per conseguenza, le questioni sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Padova e dal giudice milanese dovevano sicuramente ritenersi rilevanti, in quanto soltanto la rimozione della preclusione anzidetta avrebbe consentito agli stessi di esaminare nel merito le istanze proposte dai condannati. La Consulta ha, infatti, dichiarato le questioni rilevanti e non manifestamente infondate ed ha provveduto alla riunione dei giudizi.

Agli occhi della Corte la (medesima) disposizione già precedentemente censurata è risultata incompatibile, anzitutto, con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento venutasi a creare, in seguito alla sentenza n. 149/2018, tra i condannati all'ergastolo e i condannati a pena detentiva temporanea, *per i quali vigerebbe ormai un regime deteriore, potendo i primi essere ammessi a godere dei permessi premio una volta espiati dieci anni di pena (ulteriormente riducibili per effetto dei periodi di liberazione anticipata maturati), a fronte della necessità di espiazione effettiva dei due terzi della pena per i secondi – e dunque di un periodo superiore a dieci anni, ogniqualvolta la pena irrogata sia superiore ai quindici anni di reclusione*¹², come nel caso dei detenuti istanti.

Inoltre, la disciplina che ne era derivata si esponeva a una seconda censura *ex art. 3 Cost.*, sottoponendo a un trattamento marcatamente deteriore i condannati per il delitto di cui all'art. 630 c.p., che avessero collaborato con la giustizia rispetto a quello riservato alla generalità dei condannati per taluno degli altrettanto gravi delitti previsti all'art. 4-*bis* O.P. che parimenti avessero collaborato con la giustizia e per i quali vigevano, *ex art. 58-ter*, co. 1, O.P., gli ordinari termini per l'accesso ai benefici penitenziari applicabili a qualsiasi condannato.

In aggiunta, l'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. contrastava con l'art. 27, co. 3, Cost., secondo i medesimi argomenti richiamati nella precedente sentenza n. 149/2018.

Difatti, anche con riferimento ai condannati a pena temporanea per sequestro di persona qualificato dalla causazione della morte della vittima, la rigida preclusione temporale posta dalla disposizione censurata sovvertiva irragionevolmente la logica gradualistica sottesa al principio della *progressività trattamentale e flessibilità della pena*, quali corollari del più ampio principio costituzionale di rieducazione del reo¹³. Ne conseguiva, pertanto, che la disposizione in oggetto si poneva in senso distonico rispetto all'intero sistema penitenziario, volto a consentire alla magistratura di

¹² Corte Cost., sentenza 9 ottobre 2019, n. 229, 4.4.1 cit..

¹³ Sul punto, la Consulta richiama espressamente Corte Cost. sent. n. 257/2006, n. 255/2006, n. 445/1997, n. 504/1995.

sorveglianza una graduale e progressiva verifica della partecipazione al percorso rieducativo compiuto dal soggetto, *che deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno*¹⁴.

Peraltro, poiché la sentenza n. 149/2018 ha fatto riferimento a delitti gravissimi, puniti con la massima sanzione prevista nel nostro ordinamento, deve ritenersi che la flessibilità della pena è una necessità costituzionale che non ammette eccezione alcuna, tanto più per delitti sanzionati con una pena detentiva temporanea¹⁵.

Neppure la scelta del legislatore di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati può, difatti, tradursi nella violazione della funzione rieducativa della pena e nella impossibilità per il giudice di verificare l'effettiva risposta del condannato al trattamento sanzionatorio.

Il condannato è, anzitutto, una persona e, come tale, rimane aperto alla prospettiva di un possibile cambiamento, a nulla rilevando la gravità del reato posto in essere.

Così, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-*quater*, co. 4, O.P. nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 c.p. e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), per il delitto di cui all'art. 289-*bis* c.p., che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

4. Conclusioni e riflessioni.

La Corte Costituzionale, con parole inequivocabili, ha dichiarato che la preclusione temporale posta dall'art. 58-*quater*, co. 4, O.P., fissando l'unica e indifferenziata soglia dell'espiazione effettiva dei due terzi di pena per l'accesso a tutti i benefici penitenziari, sovvertiva irragionevolmente la logica gradualistica della finalità rieducativa del condannato, in spregio al combinato disposto degli artt. 3 e 27, co. 3, Cost..

La sentenza n. 229/2019 ha, così, definitivamente eliminato dal sistema penitenziario il severo e incostituzionale regime sanzionatorio, con riferimento a tutti i condannati per sequestri di persona a scopo di terrorismo, eversione o estorsione che abbiano cagionato la morte del sequestrato, previsto *ex art.* 58-*quater*, co. 4, O.P., disposizione che, pertanto, resta interamente caducata, con conseguente riesplorazione della disciplina prevista *ex art.* 4-*bis* O.P..

L'analisi della pronuncia in commento consente, dunque, di evidenziare il forte monito così trasmesso dalla Corte Costituzionale al legislatore e, necessariamente, alla politica moderna, sempre più impegnata a raggiungere una fantomatica *certezza della pena*, piuttosto che ad assicurare il rispetto dei fondamentali principi costituzionali, nonché di civiltà, sanciti a più voci, nazionali e sovranazionali.

D'altronde, tale coraggiosa sentenza non può che essere accolta come un segnale positivo per il diritto penale italiano, secondo cui anche l'autore del reato più grave dev'essere, anzitutto, considerato in quanto individuo, degno di poter intraprendere un percorso di cambiamento che, in maniera graduale, favorisca il suo reinserimento all'interno della compagine sociale.

¹⁴ Cfr. Ufficio Stampa della Corte Costituzionale, Comunicato del 11 luglio 2018.

¹⁵ Sul punto, vd. S. TALINI, *La valorizzazione dei termini "pena al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte Cost., sent. n. 149 del 2018)*, Consulta Online, 2018, fasc. 3, 509.